



Determinazione Dirigenziale

N. 1050 del 16/05/2022

Classifica: 010.02.01

Anno 2022

(Proposta n° 2305/2022)

<i>Oggetto</i>	ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA, EX ART. 21-NONIES L. 241/1990, DELLA PROCEDURA APERTA SVOLTA TRAMITE LA PIATTAFORMA START, INDETTA CON BANDO DI GARA PUBBLICATO SULLA GURI N. 146 DEL 20/12/2021 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI TRASPORTISTICHE E STATISTICHE RELATIVE AL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO E ALLA LOGISTICA – CIG 9029001754
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Gare, Contratti, Espropri
<i>Riferimento PEG</i>	118
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	DOTT.SSA MARIA CECILIA TOSI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	OTELLO CINI

MARMAU02

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 146 del 20/12/2021, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale, sul profilo di committente nella sezione amministrazione trasparente e sul sito dell'Autorità Nazionale è stata indetta procedura aperta, a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per la conclusione di accordo quadro, con un unico operatore economico, per l'attività di analisi trasportistiche e statistiche relative al sistema di trasporto pubblico e alla logistica per un importo massimo di € 200.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it/>;
- hanno presentato offerta, entro il termine perentorio del giorno 19 gennaio 2022, n. 6 operatori economici;
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la Dott.ssa Maria Cecilia Tosi;
- l'autorità di gara è il sottoscritto Dirigente della Direzione gare e Contratti Dott. Otello Cini;
- con atto dirigenziale n. 156 del 28/01/2022 sono stati approvati i verbali delle sedute di verifica della busta amministrativa e l'elenco operatori economici ammessi/esclusi;
- con atto dirigenziale n. 230 del 07/02/2022 è stata nominata la commissione tecnica che ha concluso i lavori in data 11/04/2022 e li ha inviati al RUP per le verifiche di legge;
- il sottoscritto nell'atto di trasmettere gli esiti della procedura di gara al RUP, analizzati i verbali e ricontrollati gli elaborati di gara (disciplinare e capitolato pubblicati sulla piattaforma Start) ha rilevato che per errore materiale in essi non era stato inserito alcun riferimento alla tariffa oraria da porre a base del calcolo del ribasso dell'offerta economica, né nessun riferimento ad un eventuale numero di giornate lavorative previste per l'espletamento dell'accordo quadro facendo nascere una possibile confusione circa l'importo della tariffa da applicare per l'affidamento degli ordini di servizio;

CONSIDERATO:

- in ragione della caratteristica intrinseca del contratto di accordo quadro, il quale ai sensi dell'art. 54 del Codice costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti applicativi", non predeterminati per numero ed importo, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 200.000,00, oltre contributi ed Iva, che non è possibile senza alcuna indicazione di una tariffa oraria poter definire in altra maniera il numero delle prestazioni da affidare trattandosi di "contratto aperto" che deve essere attuato con successivi ordini di servizio;

- che questa indeterminatezza comporta la mancanza di un elemento essenziale ai fini della conclusione dell'accordo quadro che si estrinseca nell'impossibilità di avere certezza degli importi dei futuri ordini di servizio da affidare tale da poter arrecare danno all'interesse pubblico che è regolato da criteri di efficienza ed economicità;

VISTI:

- l'art. 21 nonies della L. 241/1990 che riconosce alle PP.AA. il potere di annullare il provvedimento amministrativo illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, se non sono trascorsi diciotto mesi dalla sua adozione;

- la sentenza del Consiglio di Stato 29/11/2016 n. 5026 secondo la quale *“i canoni di condotta appena precisati restano validi anche per le procedure di aggiudicazione soggette alla disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura in cui il paradigma legale di riferimento resta, anche per queste ultime, l'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, e non anche la disciplina speciale dei contratti, che si occupa, infatti, di regolare il recesso e la risoluzione del contratto, e non anche l'annullamento in autotutela delle procedure di gara”*;

- il disciplinare di gara, in cui si precisa che tale provvedimento di indizione della procedura *“fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico”*, e che *“la stipula dell'accordo quadro non costituisce fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana e le imprese aggiudicatarie, e non è impegnativo in ordine all'affidamento a queste ultime dei contratti attuativi”*;

DATO ATTO CHE:

- l'indeterminatezza dettagliata in premessa renderebbe dannoso e contrario all'interesse pubblico la conclusione del contratto di appalto scaturente da una procedura carente della mancanza di uno degli elementi essenziali, difatti sebbene le offerte, intese come atto negoziale, siano suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), occorre tuttavia chiarire che nel caso di specie non sarebbe esattamente così attingendosi a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima e a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (V. Ex plurimis Cons. St. - Sez. VI, sent. n.978/2017; Cons. st.- Sez.IV, sent. n.1827/2016) con l'effetto di generare un vulnus anche al principio della non ambiguità della offerta stessa che condivide la sua ratio con il principio della immodificabilità della stessa e che mira alla tutela della par condicio dei concorrenti, nonché al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e concorrenza, che reggono l'attività della Pubblica Amministrazione;

- la delibera di ANAC n. 400 del 2017 denota l'indiscutibilità della scelta dell'amministrazione di adottare un provvedimento in autotutela, dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto;

- per quanto sopra esposto, sussistono evidenti ragioni che stanno alla base del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Cost., e specificatamente di opportunità ed

economicità, per cui si rende necessario procedere all'annullamento d'ufficio, in autotutela, della procedura aperta, indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 146 del 20/12/2021, svolta tramite la piattaforma Start, annullando di conseguenza anche il disciplinare di gara (lex specialis) per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, per l'attività di analisi trasportistiche e statistiche relative al sistema di trasporto pubblico e alla logistica per la Città Metropolitana di Firenze;

- con riferimento a detta procedura negoziata indetta dall'Ente, non è ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2019;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, con decorrenza 1° gennaio 2018;
- la legge 241/1990 e ss.mm.;
- il vigente regolamento metropolitano dei contratti;

ACCERTATA la propria competenza in merito;

DISPONE

- 1 DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 DI PROCEDERE**, per le ragioni evidenziate in premessa, all'annullamento ex art. 21 nonies L. 241/1990 della procedura aperta indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 146 del 20/12/2021, svolta tramite la piattaforma Start, annullando di conseguenza anche il disciplinare di gara (lex specialis) per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, per l'attività di analisi trasportistiche e statistiche relative al sistema di trasporto pubblico e alla logistica per la Città Metropolitana di Firenze;
- 3 DI COMUNICARE** il presente provvedimento a tutti gli operatori che hanno rimesso la propria offerta di cui al verbale di gara del 26/01/2022;
- 4 DI PUBBLICIZZARE** il presente atto nei modi seguenti:
 - sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti, e sul sistema informatizzato della Regione Toscana (Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture;
 - relativamente alle informazioni ivi contenute, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla piattaforma Start;
- 5 DI INOLTARE** il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze, 16/05/2022

IL DIRIGENTE

CINI OTELLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”